



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
"Città Metropolitana di Firenze"
Settore 2 - Servizi alla Persona

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2020

Visti:

- l'art. 11 della legge n. 431/1998, che istituisce il "Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione";
- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici 07.06.1999;
- l'art. 29 del D.L. 19 maggio 2000 n. 34 convertito con modifiche con L. 17 luglio 2000 n. 77;
- la deliberazione della Giunta regionale toscana n. 402 del 30.03.2020;
- la della deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 09.07.2019;

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2

(Nominata con Decreto del Sindaco n. 71 del 10 dicembre 2019)

In attuazione della determinazione dirigenziale n.....del.....;

RENDE NOTO

- che a partire **dalle ore 00,01 del 5 agosto 2020** per trenta giorni consecutivi, e cioè fino **alle ore 12.00 del giorno 3 settembre 2020**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda on line sulla piattaforma F.I.D.O. del Comune di Campi Bisenzio per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- che i contributi vengono finanziati con risorse statali individuate annualmente da parte dello Stato, ed integrate annualmente dalla Regione Toscana e dal Comune di Campi Bisenzio;
- che al momento della pubblicazione del bando non è nota l'entità delle risorse statali e regionali totali che si renderanno disponibili per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione in esito al presente bando.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione (da possedere alla data di pubblicazione del Bando).

Possono partecipare al Bando coloro che:

Cittadinanza

- a) siano cittadini italiani, cittadini di stati extra-europei muniti di titolo di soggiorno in corso di validità, cittadini di uno stato aderente all'Unione Europea, apolidi, regolarmente soggiornanti;

Residenza

- b) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Campi Bisenzio nell'immobile oggetto del contratto di locazione, per il quale viene chiesto il contributo.

c) Stato civile certificato all'anagrafe comunale

abbiano il proprio "stato civile" certificato all'Anagrafe comunale. La dicitura "stato civile ignoto" risultante in anagrafe indica che il dato non è conosciuto dall'anagrafe comunale ed è motivo di esclusione della domanda. Il soggetto il cui stato civile risulta ignoto all'Anagrafe comunale (in questo caso la domanda sarà accolta con riserva) deve provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - comunque entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso gli elenchi

provvisori. In sede di ricorso sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio di anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile.

d) Titolarità di diritti reali su alloggi

non siano titolari, i richiedenti e i componenti il loro nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a km 50 dal Comune di Campi Bisenzio.

La distanza viene calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'A.c.i. (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento, come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.r.t. n. 2/2019: ossia quando vi siano due o più persone a vano utile. Per la definizione di vano utile si intende quella individuata all'allegato C, punto 2, della suddetta L.r.t. n. 2/2019;¹

Costituisce eccezione (e quindi la domanda è ammissibile) il caso in cui il richiedente e/o i componenti il proprio nucleo familiare siano proprietari di un solo immobile ad uso abitativo per uno dei seguenti casi:

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- 2) l'alloggio è dichiarato inagibile da parte del comune o da altra autorità competente;
- 3) l'alloggio è sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c;

e) Patrimonio

non abbiano un:

- 1) valore del patrimonio mobiliare superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.S.E.E, al lordo delle franchigie di cui al D.p.c.m. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- 2) patrimonio complessivo superiore a 40.000,00 euro. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, dichiarato ai fini I.S.E.E. dopo averlo parametrato con la scala di equivalenza di cui sopra.

f) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo.

Siano titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Campi Bisenzio, anche di natura transitoria, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate, o depositato per la registrazione, relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con pregi artistici o storici). Sarà possibile accedere al contributo anche nel caso di procedimento di licenza per finita locazione pendente o concluso, purché il partecipante sia in regola con il pagamento del canone di locazione. Non sono ammissibili i contratti di locazione ad "uso foresteria" e quelli per "finalità turistiche" (art. 1 l. 431/1998).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza. In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a distinti soggetti coabitanti, questi potranno fare domanda di accesso al contributo.

A parziale eccezione di quanto indicato al presente punto, saranno ammesse anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto che siano residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;

¹ Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio di superficie pari o superiore a mq. 14, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani abitabili di superficie inferiore mq. 14, ciascuno di essi è considerato equivalente a mezzo vano. E' altresì considerata equivalente a mezzo vano la cucina autonoma, qualora la stessa risulti di superficie pari o inferiore a mq. 9 e inferiore a mq. 18. Qualora nell'alloggio siano presenti uno o più vani indivisi, ciascuno dei quali di superficie pari o superiore a mq. 28, il numero dei vani effettivi corrispondenti viene calcolato dividendo per quattordici la superficie complessiva espressa in metri quadrati e approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9. L'alloggio monostanza è comunque considerato equivalente ad un vano per la parte di superficie dello stesso non superiore a mq. 28, approssimando per difetto la parte ulteriore di superficie se inferiore a mq 9.

- soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 l. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 07/04/1988), determinato dal decesso dell'intestatario o da separazione legale dal coniuge;

f) Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

Non siano assegnatari di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.) o assegnatari temporanei di alloggio parcheggio o comune garante o analogo, messo a disposizione da un Ente pubblico. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti il nucleo familiare di un alloggio di E.r.p. nel corso dell'anno 2020 comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio.

g) Situazione economica.

siano in possesso di una attestazione I.S.E.E. in corso di validità, dalla quale risulti un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del d.p.c.m. n. 159/2013 e successive modificazioni, non superiore ad € 28.770,41 ed un valore I.S.E.E. non superiore ad € 16.500,00.

L'incidenza del canone annuo di locazione, e al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., deve rientrare nei valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (€ 13.391,82). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E. non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 (€ 13.391,82) e l'importo di € 28.770,41. Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore ad € 16.500,00.

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E./I.S.E.E. di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulta fiscalmente a carico.

Si precisa che l'I.S.E.E. richiesto per il contributo affitto è quello ordinario (Mini I.S.E.E.).

h) abbiano un valore I.S.E. non inferiore al canone di locazione risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, salvo le deroghe di cui all'art. 3 del presente bando.

i) Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione

i componenti il nucleo familiare non abbiano percepito benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale al quale si riferisce il presente bando, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, compresi i contributi per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del d.m. 30.03.2016 e i contributi per l'affitto "Giovani sì" della Regione Toscana; l'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2020.

Costituisce eccezione alla suddetta regola generale l'aver percepito contributi relativi alla Misura straordinaria ed urgente per il sostegno del pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19; in tale caso dall'importo teorico spettante ai sensi del presente Bando si detrae la somma percepita a titolo di contributo della suddetta Misura. Del pari dall'importo teorico spettante si detrae la componente relativa al canone di locazione eventualmente percepita dagli aventi diritto al reddito di cittadinanza.

Conseguenze in caso di perdita dei requisiti di cui al presente articolo:

- lett. d) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata.

- lett. f) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a decorrere dalla data di disponibilità dell'alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

E' inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando il nucleo familiare è quello definito dall'art. 3 del d.p.c.m. 159 del 05/12/2013, cioè il nucleo familiare composto da tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico del richiedente, alla data di pubblicazione del presente Bando.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento (art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 159/2013).

Art. 3 - Ammissibilità della domanda casi particolari

In caso di I.S.E. pari a zero o inferiore al canone di locazione, la domanda é ammissibile nei seguenti casi:

- la somma dei redditi dei componenti il nucleo² è almeno pari al canone di locazione annuo risultante dal contratto di locazione;
- si è beneficiato di una erogazione di somme da parte di terzi, ossia di aiuti economici ricevuti da parte di persone fisiche, enti o associazioni, finalizzate al pagamento del canone di locazione,
- viene dichiarato di beneficiare di assistenza economica da parte dei Servizi sociali della Società della Salute zona Fiorentina Nord - Ovest; la relativa certificazione dei Servizi sociali sarà acquisita d'ufficio;

Art. 4 - Inammissibilità della domanda

E' inammissibile, e non sanabile in sede di ricorso, la domanda:

- presentata dopo la scadenza del termine perentorio inderogabile stabilito dal bando per la presentazione delle domande;
- presentata in qualsiasi modalità diversa da quella attiva sul portale del Comune di Campi Bisenzio, tramite la piattaforma F.I.D.O.;
- qualora non si sia in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente Bando, mediante le dichiarazioni previste nella domanda, ad esclusione di quanto stabilito dal successivo art. 6

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e documentazione obbligatoria

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente on line - tramite la piattaforma F.I.D.O - e dovrà essere corredata a pena di esclusione dai documenti di cui di seguito, allegati esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpg, tiff. Ogni singolo allegato non deve superare la dimensione di 5 megabyte.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Per la partecipazione al Bando è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

- a) **copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e regolarmente registrato**;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per coloro che dichiarano un valore I.s.e. pari a "zero" o inferiore al canone di locazione risultante dal contratto, nel caso in cui ricevano un aiuto economico da parte di persone fisiche, enti/associazioni private o dal S.s.p. della S.d.S. Area Fiorentina Nord-Ovest;
Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio i soggetti per i quali la somma dei redditi dei componenti il nucleo, indicata nell'attestazione I.S.E.E. è almeno pari all'importo del canone di locazione annuo risultante dal contratto;
- c) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di stati non appartenenti alla Comunità Europea o apolidi; qualora il permesso di soggiorno sia scaduto sarà necessario presentare la ricevuta rilasciata dalla Poste italiane a seguito di presentazione di richiesta di rinnovo o cedolino di rinnovo rilasciato dalla Questura, unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.

² la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare è riportata nella attestazione I.s.e.e. nel quadro relativo alle "modalità di calcolo I.s.e.e. ordinario"

Art. 7 – Determinazione della situazione reddituale

I requisiti di cui al punto g) dell'art. 1 del Bando sono desunti dall'attestazione I.s.e.e. previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" che documenta la situazione economica del nucleo. I Centri autorizzati di assistenza fiscale (C.a.a.f.) sono autorizzati al rilascio dell'attestazione I.s.e.e.

Art. 8 – Punteggi di priorità delle domande

Per l'erogazione del contributo sarà predisposta un'unica graduatoria distinta in due fasce "A" e "B", come sopra individuate. All'interno delle due fasce i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni: **punti 6**
- b).nucleo monoparentale con minori a carico I.R.P.E.F. (genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico): **punti 4**;
- c) presenza nel nucleo familiare di un invalido con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% o presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: **punti 6**;
- d) presenza nel nucleo familiare di due o più soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% e/o di due o più soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: **punti 12**;
- e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre minori a carico I.R.P.E.F.: **punti 3³**;
- f) nuclei familiari che hanno rinnovato o stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o equiparabili: **punti 3**.

Art. 9 – Formazione e Pubblicazione della graduatoria

Elenco provvisorio

L'ufficio comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede, altresì, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Bando.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee od incomplete e l'esibizione di documenti.

Successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, si procederà alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi all'Albo pretorio on line che sarà disponibile sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio, a partire dalle ore 12.00 del **5 ottobre 2020** e rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

A partire da tale data sarà possibile proporre ricorso avverso l'elenco provvisorio facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di Edilizia residenziale pubblica, presso l'Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **15 ottobre 2020** a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente la procedura on line F.I.D.O. presente sul sito del Comune di Campi Bisenzio.

Gli allegati al ricorso, se presenti, dovranno essere allegati esclusivamente nei seguenti formati: pdf, jpg, tiff.

Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, la Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di Edilizia residenziale pubblica, approverà la graduatoria definitiva degli aventi diritto, suddivisa secondo il seguente ordine di priorità: fascia "A" e fascia "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda; a parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone di locazione, come risultante dal contratto ed al netto degli oneri accessori, sul valore dell'I.s.e. In subordine secondo l'ordine crescente della data di presentazione della domanda, così come risultante dal numero di protocollo attribuito alla stessa.

³ In caso di valore Ise pari a zero, non sarà riconosciuto il punteggio di cui alle lett. b) ed f) in quanto i figli devono potere essere considerati fiscalmente a carico ai sensi della normativa vigente.

Il dirigente del Settore 2 provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva all'Albo pretorio on line del Comune dalle ore 12.00 del **giorno 29 ottobre 2020**. La graduatoria sarà disponibile anche sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge 241/90, il Comune di Campi Bisenzio **non inoltrerà comunicazioni personali** ai singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco provvisorio e nella graduatoria definitiva.

Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice assegnato a ciascuna domanda è indicato nell'attestazione che si riceve dal sistema una volta inserita e correttamente inviata la domanda on-line.

Art. 10 – Validità della graduatoria

La graduatoria resta valida fino al 31.12.2020.

Art. 11 – Determinazione e durata del contributo

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal d.m. 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori pubblici (G.U. n. 167 del 19.07.1999), dall'art. 11 della legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo nazionale, assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali.

L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore I.s.e.

Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei cointestatari del contratto stesso.

Il contributo massimo è così calcolato:

- **per i nuclei con valore I.s.e. non superiore a due pensioni minime Inps (fascia A)** il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 14% del valore I.s.e. fino ad un importo massimo di € 3.100,00 annui;
- **per i nuclei con valore I.s.e. superiore a due pensioni minime Inps (fascia B)**, il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 24% del valore I.s.e. fino ad un importo massimo di € 2.325,00 annui.

Canone di locazione.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2020, anche a seguito di proroga o rinnovo oppure di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, purché situato nel Comune di Campi Bisenzio.

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad € 750,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale valore massimo.

In caso di perdita di uno o più requisiti (vedi sopra art. 1) successivamente alla data di pubblicazione del Bando si procederà a ricalcolare il contributo sulla base del canone di locazione relativo al numero di mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In ogni caso non si procederà a rideterminazione della posizione in graduatoria.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2020, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad € 200,00 annue.

Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati, di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse complessivamente assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo nazionale di cui all'art. 11 della Legge 431/1998, integrato con risorse regionali e risorse comunali.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo.

L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alle disposizioni del presente Bando. In caso di risorse inferiori al fabbisogno, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto spettante, per la copertura prioritariamente della fascia "A" ed eventualmente della fascia "B", secondo l'ordine della graduatoria così come stabilito all'art. 9) del presente Bando. L'Amministrazione Comunale all'atto dell'assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2020, si riserva la facoltà di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B"; tale percentuale non può superare il 40% delle risorse assegnate.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978; negli altri casi il contributo è assegnato agli eredi che dovranno presentare apposita domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il loro stato.

La domanda dell'erede/i dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione delle ricevute relative ai canoni di locazione.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

La suddetta verifica è effettuata tenuto conto della somma dei canoni di locazione riferiti ad eventuali diversi alloggi assunti in locazione nel corso dell'anno rispetto al valore I.s.e.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13 – Morosità del conduttore

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo.

Il conduttore moroso dovrà indicare le mensilità di canone non corrisposte e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2020. Il locatore dovrà dichiarare la propria disponibilità a ricevere il contributo a sanatoria della morosità e dovrà inoltre indicare le coordinate IBAN del conto corrente sul quale accreditare il contributo. L'erogazione del contributo al locatore può avvenire anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore.

I richiedenti il contributo che, al momento della presentazione della domanda o successivamente, si rendano inadempienti nel pagamento di una o più mensilità del canone di locazione avranno la priorità nell'erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia "A" e "B". Il contributo spettante non sarà ridotto in caso di risorse insufficienti a garantire il pagamento dei contributi agli aventi diritto.

Art. 14 – Conduttori lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro, cassintegrati o in mobilità.

I conduttori lavoratori dipendenti:

- che siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per motivo non loro imputabile con o senza diritto a percepire la Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego), tuttora inoccupati;
- che siano in cassa integrazione o in mobilità;

avranno la priorità nell'erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia "A" e "B". L'entità del contributo spettante non sarà ridotta in caso di risorse insufficienti a garantire il pagamento dei contributi agli aventi diritto.

Art. 15 – Conduttori che hanno dovuto rilasciare l'alloggio a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale.

Coloro che hanno dovuto rilasciare l'alloggio condotto in locazione, nel quale avevano la residenza anagrafica, a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale, qualora abbiano sottoscritto un nuovo contratto di locazione con decorrenza non anteriore al primo gennaio

2020, beneficeranno del contributo teorico spettante senza le riduzioni in caso di risorse insufficienti a garantire il pagamento dei contributi agli aventi diritto.

Le condizioni di cui agli articoli 14 e 15 devono essere possedute a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

Art. 16 – Pagamento del contributo. Modalità di presentazione e caratteristiche delle ricevute

Il contributo é erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione e del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone di locazione per dimostrare l'effettivo pagamento dello stesso. Le ricevute, relative ai canoni di locazione dell'anno 2020, dovranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 01/01/2021 e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 31/01/2021 esclusivamente on-line tramite il canale F.I.D.O.

La mancata presentazione delle ricevute, anche solo relative ad alcune mensilità, comporterà la riduzione proporzionale del contributo, senza che all'Amministrazione comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Nel caso di conduttori morosi, qualora il contributo spettante sia superiore alla morosità, esso verrà erogato al locatore fino alla concorrenza dell'importo della morosità; l'importo residuo verrà liquidato al conduttore.

Le ricevute, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo completo dell'alloggio locato (via/piazza n. civico), mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del solo canone di locazione eventualmente distinto dagli oneri accessori. Il pagamento del canone di locazione potrà essere attestato anche tramite un'unica ricevuta. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Si precisa che anche nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite bonifico bancario, del pari dovranno comunque essere presentate le ricevute da parte del locatore. Non si accettano copie di bonifici o, documenti comunque definiti, diversi dalle sopra indicate ricevute.

Devono inoltre essere fornite:

- Le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale, o di una carta prepagata sul quale poter accreditare il contributo spettante.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, è necessario comunicare anche il codice fiscale dell'intestatario del conto.

I suddetti documenti dovranno essere inviati esclusivamente on line, tramite la piattaforma F.I.D.O., entro il termine tassativo sopra indicato del 31.01.2021. I documenti dovranno essere allegati nei formati pdf, jpg, tiff. Ogni singolo allegato non dovrà superare la dimensione di 5 megabyte.

La mancata o parziale presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio o l'erogazione in misura ridotta.

I richiedenti hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione o all'IBAN sul quale deve essere accreditato il contributo.

Art. 17- Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente attraverso la piattaforma F.I.D.O. entro e non oltre il termine perentorio **delle ore 12.00 del giorno 3 settembre 2020.**

Art. 18 – Controlli e sanzioni

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 e del d.p.c.m. n. 159 del 05/12/2013 il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del Bando.

Verranno effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del d.p.r. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l'entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Art. 19 Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (R.p.d.) è Anci Toscana, nella persona dell'avv. Marco Giuri.

Titolare del trattamento e R.p.d. possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento. Nell'ambito del procedimento, i dati personali sono trasmessi all'avv. Marco Giuri.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del regolamento U.E. 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

Art. 20 Responsabile del Procedimento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Bandini, responsabile P.O. dell'U.O. 2.2 "Area sociale".

Art. 21 Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it> nella sezione Albo pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente ALTRI AVVISI ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013.

Art. 22 Norma finale e altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla l. 431/98 e s.m.i., alla l.r.t. 2/2019, alla deliberazione della Giunta regionale toscana n. 402 del 30/03/2020 e alla deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 09.07.2019;

Campi Bisenzio, 29 luglio 2020

La Dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini